

Allegato "B" al n.67.660 di Repertorio.

## ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI CORATINI

### TITOLO I

#### COSTITUZIONE - SCOPI - RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI

##### **Art. 1 -Denominazione e sede.**

È costituita una Associazione fra imprenditori denominata **"Associazione Imprenditori Coratini" (A.I.C.)**.

L'Associazione ha sede in Corato al viale Cadorna n.12/N.

La variazione della sede non costituisce modifica al presente Statuto.

##### **Art. 2 -Scopo.**

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e ispira la sua azione ai principi di libertà e democrazia sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

L'associazione è costituita da imprenditori liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto la loro sensibilità civile e sociale per promuovere e tutelare le imprese coratine nonché per promuovere, in genere, la cultura d'impresa e lo spirito d'iniziativa economica e imprenditoriale.

L'Associazione si propone in particolare di:

- provvedere alla tutela e alla difesa degli interessi morali, sindacali, economici comunque sorgenti dall'esercizio dell'attività degli imprenditori associati, appartenenti a tutti i settori economici e merceologici;
- stipulare, nei limiti consentiti dalla legge, contratti collettivi di lavoro, accordi e convenzioni con le competenti organizzazioni sindacali per la regolamentazione dei rapporti di lavoro nonché accordi multilaterali che

coinvolgano anche istituzioni pubbliche o altri soggetti, finalizzati a realizzare forme di concentrazione decentrata;

- assistere e sostenere le aziende associate e le aziende coratine in genere nelle relazioni sindacali nonché nei rapporti con enti e istituzioni pubbliche e private locali, provinciali, regionali europei e mondiali;

- promuovere in Italia e nel Mondo l'imprenditorialità coratina, diffondere la conoscenza, promuovere l'immagine, tutelare gli interessi;

- promuovere la diffusione della cultura di impresa e dello spirito d'iniziativa economica imprenditoriale innanzitutto nella città di Corato ma anche nella Regione Puglia, in Italia e nel Mondo;

- promuovere e sostenere iniziative e attività finalizzate sia a polarizzare sul territorio d'influenza la cultura universitaria applicata, sia a valorizzare, nello stesso ambito, i saperi e le risorse umane locali;

- promuovere e sostenere la ricerca, la conservazione e la fruizione dei valori storici, culturali ed ambientali del territorio d'influenza;

- organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su istituti di interesse generale; studiare e concorrere alla soluzione dei problemi economici e sociali interessanti le Categorie stesse;

- promuovere la realizzazione di servizi di qualsiasi genere che siano funzionali alle esigenze delle imprese coratine;

- istituire e fornire, nei limiti di legge, servizi di consulenza e assistenza tecnica, amministrativa, commerciale, legale e aziendale, a favore degli associati;

- promuovere fra le imprese associate altre forme di associazionismo imprenditoriale;
- designare e nominare i propri rappresentanti presso Enti, organismi e commissioni in cui sia consentita la rappresentanza dell'Associazione, promuovendone, altresì, la nomina ove tale rappresentanza sia ritenuta utile e necessaria;
- proporre ai propri associati la fruizione di contratti, servizi o forniture a condizioni particolarmente favorevoli.

L'Associazione può, inoltre:

- dar vita e partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, società, consorzi ed in generale ad organismi regolati dal codice civile o da altre disposizioni di legge per il conseguimento delle finalità sociali.

L'Associazione persegue i suoi scopi, ispirando i propri comportamenti al codice etico.

#### **Art. 3 - Durata.**

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo quanto previsto al successivo articolo 14, punto 2).

#### **Art. 4 - Organizzazione interna dell'Associazione - Condizioni per l'ammissione.**

L'Associazione si articola nei seguenti Settori: 1) Agricoltura, 2) Industria 3) Commercio, 4) Servizi, 5) Artigianato

Possono essere ammesse all'Associazione tutte le imprese sia in forma di Ditta Individuale che in forma societaria aventi la sede principale in Corato ed anche imprese che abbiano sede altrove e stabilimenti o dipendenze nel comune di Corato.

#### **Art. 5 - Domanda di ammissione.**

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione occorre avere i requisiti di cui all'art.4 e presentare domanda all'Associazione corredandola dei documenti richiesti dal Consiglio di Amministrazione. La domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto e di impegnarsi al pagamento dei contributi associativi. La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e deve tra l'altro indicare i nominativi di eventuali altre persone a cui è delegata la rappresentanza dell'impresa nell'Associazione e l'impegno a comunicare le eventuali variazioni a riguardo, l'attività esercitata, il settore di appartenenza, l'ubicazione della sede, il numero dei dipendenti e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare il codice etico, la cui approvazione è di competenza dell'assemblea in seduta ordinaria.

**Art. 6 - Esame domanda di ammissione.**

La domanda viene esaminata dal Consiglio di Amministrazione, il quale decide sull'ammissione.

Avverso il rigetto della domanda è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

**Art. 7 - Impegni associativi.**

L'iscrizione impegna l'associato per almeno un anno dalla data di ammissione e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato all'Associazione formale atto di dimissioni. Le dimissioni hanno effetto immediato se comunicate a mezzo raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale; se comunicate oltre questo termine hanno effetto dalla scadenza dell'anno sociale successivo.

Per anno sociale si intende l'anno solare; per i nuovi associati il primo anno sociale decorre dalla data di ammissione fino al 31 dicembre dello stesso anno.

L'associato dimissionario, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati in regola con il versamento dei contributi.

#### **Art. 8 - Obblighi degli associati.**

Gli associati sono tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie o dati che siano ad essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Gli associati sono tenuti ad osservare tutte le deliberazioni ed istruzioni impartite, nei limiti delle rispettive competenze, dagli Organi Direttivi dell'Associazione, a versare i contributi associativi, ad astenersi da qualsiasi comportamento o iniziativa che sia in contrasto con le attività e gli scopi dell'associazione, a comunicare il mutamento dei dati indicati nella domanda di ammissione di cui all'art. 5 che precede nonché ad osservare, scrupolosamente e lealmente, gli obblighi derivanti dal presente Statuto, dalla disciplina sociale e dal codice etico.

#### **Art. 9 - Incompatibilità associativa.**

Gli associati non possono, sotto pena di esclusione, far parte contemporaneamente di altre associazioni costituite nel comune di Corato per scopi identici o analoghi a quelli di cui al presente Statuto.

#### **Art. 10 - Perdita della qualità di socio.**

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, nei modi e termini di cui al precedente art. 7. L'associato dimissionario rimane, tuttavia, obbligato all'osservanza degli impegni contributivi assunti verso l'Associazione fino alla scadenza dell'anno associativo, così come precisato nel precedente art.VII);

b) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per morosità nel pagamento delle quote associative;

d) in seguito a provvedimento di espulsione per gravi e ripetute inosservanze degli obblighi assunti verso l'Associazione in forza dei patti sociali, del codice etico o alle deliberazioni degli Organi Direttivi o per manifesta indegnità. Il provvedimento di espulsione, viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Contro la decisione del Consiglio di Amministrazione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

#### **Art. 11 - Socio Onorario.**

L'Assemblea può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che abbiano particolari benemerienze connesse alle finalità statutarie in campo sociale, economico o culturale. Il socio onorario ha diritto di voto in Assemblea.

## TITOLO II

### ORGANI ASSOCIATIVI

#### **Art. 12 - Organi dell'Associazione.**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione ed i consiglieri delegati;
- c) il Presidente ed il Presidente vicario;
- d) il Direttore;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) il Comitato dei Saggi;

i) il Comitato degli Esperti.

Tutti i soggetti eletti o nominati restano in carica anche dopo la scadenza del loro mandato fino alla loro sostituzione effettuata secondo le regole statutarie.

**Art.13 - Assemblea degli Associati. Costituzione - Convocazione - Validità - Attribuzione dei voti.**

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi e dai soci onorari.

L'Assemblea ordinaria è di norma convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci entro il primo semestre dell'anno, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata o con altri mezzi idonei, purchè riscontrati, per ricevuta, dai destinatari, da spedire almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio di Amministrazione o un quinto degli associati, qualora ne facciano richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, direttamente al Presidente, il quale ha l'obbligo di disporre la convocazione entro i successivi 15 giorni, per una data posteriore di non oltre 15 giorni. In caso d'inerzia del Presidente, l'Assemblea deve essere convocata dal Collegio dei Probiviri, che vi provvederà entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, per una data posteriore di non oltre 15 giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta assembleare, nonché gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei voti delle imprese associate; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, con i limiti di cui al comma successivo, anche membri del Consiglio di Amministrazione, salvo, in questo caso, che per l'approvazione dei bilanci e delle deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Non è ammessa più di una delega.

Nel caso in cui un soggetto sia legale rappresentante di una o più società ovvero sia anche titolare di impresa individuale, in assemblea esprime tanti voti quante sono le imprese associate che rappresenta; tuttavia, nel caso in cui sia delegato a partecipare all'assemblea persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante pro tempore dell'impresa associata o dal soggetto indicato nella domanda di ammissione di all'art.5 del presente statuto, questi deve essere munito di procura speciale autenticata nella firma e non potrà essere portatore di alcuna ulteriore delega.

Ogni associato partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti.

Le votazioni si svolgono per alzata di mano salvo diverso avviso dell'Assemblea che, a maggioranza, può stabilire di volta in volta modalità diverse.

Per le nomine e per le deliberazioni relative a persone si procederà mediante scrutinio segreto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Presidente Vicario ed in caso di assenza di entrambi dal Consigliere più anziano per età.



L'Assemblea, prima dell'inizio dei lavori, designa un Segretario e due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e dagli scrutatori quando questi siano stati impegnati in operazioni di voto.

**Art. 14 Attribuzioni dell'Assemblea.**

L'Assemblea, nelle sue riunioni ordinarie:

- a) nomina i componenti il Consiglio di Amministrazione;
- b) esamina ed approva il bilancio preventivo dell'anno in corso ed il conto consuntivo di quello decorso;
- c) delibera gli indirizzi per la realizzazione degli scopi associativi,
- d) discute ed approva il programma annuale formulato dal Consiglio di Amministrazione nonché l'ammontare della quota associativa annuale;
- e) delibera sull'adozione di Regolamenti relativi al funzionamento dell'Associazione proposti dal Consiglio di Amministrazione;
- f) elegge i Revisori Contabili ed i Probiviri.
- g) approva e modifica il codice etico.

L'Assemblea nelle sue adunanze straordinarie:

- 1 - delibera sulle modifiche dello Statuto con voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti all'Assemblea;
- 2 - delibera con decisione favorevole della maggioranza assoluta dei voti di tutte le imprese associate, lo scioglimento dell'Associazione;
- 3 - delibera la compravendita di beni immobili e la partecipazione a società, consorzi ed in genere ad organismi regolati dal Codice Civile o da leggi

speciali, con voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti all'Assemblea.

**Art. 15- Modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene mediante la votazione di liste di candidati e non di candidati singoli. Tali liste dovranno essere formate nel rispetto dei criteri di rappresentanza stabiliti dal successivo art. 16, da associati ovvero da soci o amministratori di società associate, in regola con il pagamento dei contributi associativi, che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità associativa. Ciascun soggetto potrà essere contemporaneamente candidato in più liste. Le liste dovranno essere depositate presso la sede dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza dell'Assemblea e dovranno restare affisse nella bacheca sociale nei sette giorni che precedono la data fissata per l'adunanza dell'Assemblea. Ogni lista deve essere composta da 14 nominativi fra i quali deve essere compreso almeno un rappresentante di ciascuno dei Settori in cui si articola l'Associazione, come meglio precisato nell'articolo che segue.

Risulteranno eletti i componenti della lista più votata, in caso di parità di voti tra più liste, si procederà in una successiva seduta assembleare, da tenersi entro quindici giorni, al ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.

**Art. 16 - Consiglio di Amministrazione. Costituzione - Convocazione - Validità delle deliberazioni.**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il primo Consiglio di Amministrazione nominato nell'atto costitutivo sarà composto da quattordici membri.

Successivamente il Consiglio sarà invece composto da quindici membri di cui quattordici eletti dall'Assemblea in rappresentanza delle diverse categorie imprenditoriali associate, ed il quindicesimo rappresentato dall'ultimo presidente del Consiglio di amministrazione uscente che sarà membro di diritto.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio dei probiviri, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla assemblea successiva.

Il Consiglio d'Amministrazione, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta, al suo interno, il Presidente, il Presidente vicario e cinque Consiglieri Delegati, uno per ciascuno dei Settori in cui si articola l'associazione; nomina inoltre il Direttore ed il Tesoriere. In prossimità del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.24 del presente Statuto nomina il Comitato dei Saggi. Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato degli Esperti, di cui al successivo art. 25 del presente Statuto.

Spetta, inoltre, al Consiglio di Amministrazione:

- 1) predisporre la relazione sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno precedente;
- 2) curare il conseguimento dei fini statutari e la esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- 3) esercitare, nel caso di comprovata urgenza, i poteri dell'Assemblea con riserva di ratifica da parte di questa in tempi ragionevolmente brevi tenuto conto della natura e della portata della deliberazione assunta;
- 4) indicare, fra i propri membri, le persone designate a rappresentare l'Associazione in altri organismi;
- 5) adempiere a tutte le attribuzioni che dovessero essere ad esso demandate dall'Assemblea;
- 6) determinare le modalità di riscossione dei contributi associativi ;
- 7) compilare, entro il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio preventivo e quello consuntivo, da presentare all'Assemblea entro il 31 maggio successivo;
- 8) nominare il Direttore e disporre circa il relativo contratto di lavoro;
- 9) predisporre le modifiche allo Statuto e redigere i regolamenti di esecuzione dello stesso da sottoporre all'approvazione della Assemblea.

I provvedimenti di cui ai numeri 6) e 7) possono essere assunti solo quando siano presenti il Tesoriere ed almeno tre membri del Collegio dei Revisori Contabili. Questi ultimi, sono tenuti a redigere una relazione di accompagnamento al bilancio preventivo ed al bilancio consuntivo, esprimendo il loro parere in merito all'approvazione degli stessi.

**Art. 17 - Modalità e validità delle riunioni.**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, previa convocazione del Presidente, almeno una volta al mese in via ordinaria, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso postale raccomandato o a mezzo telefax o posta elettronica ovvero con altro mezzo idoneo purchè riscontrato, per

ricevuta, dai destinatari, da spediti almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a tre giorni.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia presente almeno la metà dei componenti, compreso il Presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei voti presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, trascritto in apposito libro. In ciascuna adunanza del Consiglio di Amministrazione si provvederà ad approvare il verbale della riunione precedente.

I consiglieri assenti per due volte consecutive alle riunioni di Consiglio senza giustificazione possono essere dichiarati decaduti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione da assumersi a scrutinio segreto. A tale deliberazione non parteciperà il consigliere da escludere, che pertanto non sarà calcolato ai fini del calcolo del quorum costitutivo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Il Consiglio può avvalersi di esperti e consulenti esterni determinandone le funzioni e i compensi.

Allo scopo di favorire la partecipazione di tutti gli Associati alla vita associativa, possono prendere parte, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi. A tal fine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà dare ampia informativa a tutti gli associati del luogo, della data e dell'ora delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, mediante

affissione dell'avviso di convocazione nella sede sociale almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

**Art. 18 - Presidente. Compiti e funzioni.**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio dinanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed amministrativa. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Sovrintende all'attività dell'Associazione ed alla Amministrazione Ordinaria di questa.

In caso di comprovata urgenza il Presidente può esercitare, sentiti se del caso nelle vie brevi i Consiglieri Delegati di Settore, i poteri del Consiglio di Amministrazione e convoca il Consiglio per la ratifica della determinazione assunta con la procedura d'urgenza di cui al secondo comma dell'art. 17 che precede. -

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Presidente Vicario.

Il Presidente provvede alla esecuzione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ed alle disposizioni del presente Statuto.

Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione; sovrintende e coordina i lavori dei consiglieri delegati di Settore di cui al successivo art. 19.

**Art.19 - Consiglieri Delegati - Compiti - Commissioni consultive.**

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da cinque

Consiglieri Delegati, uno per ciascuno dei settori in cui si articola l'Associazione.

Ai Consiglieri Delegati di Settore dovranno essere affidate dal Consiglio di Amministrazione deleghe di ideazione e di sviluppo delle attività oggetto dell'Associazione relative ai Settori di competenza, nel quadro di attuazione degli indirizzi programmatici deliberati dall'Assemblea ed in coerenza con le esigenze organizzative dell' Associazione.

Il Presidente Vicario ed i Consiglieri Delegati scadono con il Presidente in carica all'atto delle rispettive nomine e, in caso di una sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, con la nomina del successore.

I Consiglieri Delegati possono avvalersi della collaborazione di apposite commissioni consultive da essi presiedute e nominate dal Consiglio di Amministrazione. Alle sedute delle Commissioni Consultive, che si riuniscono su convocazione dei Consiglieri Delegati di Settore, possono essere invitati esperti.

In occasione di ogni riunione i Consiglieri Delegati di Settore devono riferire circa le attività espletate nell'esercizio della delega al Consiglio di Amministrazione che ha la facoltà di impartire direttive a riguardo ovvero avocare a sé attività rientranti nella delega che assumano particolare rilievo per l'attuazione degli scopi dell'Associazione.

#### **Art. 20 - Direttore. Compiti e funzioni.**

Il direttore collabora con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione alla gestione ordinaria dell'Associazione e ne cura le relazioni esterne, secondo le indicazioni decise dagli organi sociali. Assicura la necessaria assistenza e consulenza tecnico-giuridica all'operato del Presidente e degli

altri organi sociali. Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione degli associati.

Svolge la funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori Contabili e del Collegio dei Probiviri, partecipando senza diritto di voto alle adunanze dei predetti organi. In particolare, nell'espletamento delle funzioni di segretario, il direttore deve:

- essere di supporto operativo permanente al Presidente del Consiglio di Amministrazione per la cura di tutti gli adempimenti associativi quali: tenuta del libro dei soci, cura delle formalità inerenti alla convocazione degli organi collegiali e all'esecuzione delle deliberazioni degli stessi;

- espletare le funzioni di segreteria relative al Collegio dei Revisori Contabili e curare i rapporti e le comunicazioni fra l'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dello stesso;

- ricevere le richieste (anche per relazione verbale o in forma di appunti) dei singoli consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, circa argomenti da sottoporre a deliberazione dell'organo amministrativo ed elaborarle secondo le istruzioni ricevute a riguardo da parte del o dei proponenti, di concerto con il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- redigere preventivamente il testo delle proposte di deliberazione e la relativa parte illustrativa da sottoporre al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea dei soci;

- redigere, la sintesi delle discussioni a riguardo degli argomenti sottoposti al Consiglio di Amministrazione e le deliberazioni assunte;

- redigere il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori Contabili e del Collegio dei Probiviri;



- curare la perfetta tenuta dei libri delle adunanze e delle deliberazioni degli organi collegiali mediante la trascrizione e la raccolta delle sottoscrizioni dei relativi verbali e seguire l'esecuzione delle deliberazioni adottate, in diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Su espresso incarico del Presidente, può firmare la corrispondenza ed eseguire quant'altro necessario per la gestione dell'Associazione.

Gestisce i rapporti con il personale dipendente e con i collaboratori esterni, coordina l'operato di questi e del Tesoriere a cui presta l'assistenza necessaria all'espletamento del mandato.

Gli emolumenti del Direttore, se del caso, verranno di anno in anno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Alcune delle predette funzioni possono essere affidate, in via transitoria, a componenti del Consiglio di Amministrazione che siano disponibili ad assumerli ed espletarli.

#### **Art. 21 - Tesoriere. Compiti e funzioni.**

Il tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione; esercita il controllo diretto e concomitante sulla liceità formale e sostanziale dei pagamenti e degli incassi controfirmando i mandati e le reversali e gli eventuali documenti contabili equivalenti emessi dall'Associazione e - allo stesso scopo - firma gli assegni bancari tratti dall'Associazione sui conti bancari, congiuntamente con il Presidente ovvero con una delle altre persone delegate dal c.d.a. o dall'atto costitutivo a tale compito.

Sovrintende alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa.

Una volta al mese il tesoriere presenta al Consiglio la situazione di cassa aggiornata. È autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio di Amministrazione per eventuali pagamenti urgenti. Utilizzando tale fondo, egli è tenuto a darne rendiconto al Consiglio in occasione di ogni seduta.

Il Tesoriere sovrintende alla compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Direttore nonché alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch'esso all'esame ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Sorveglia il regolare aggiornamento della Contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e delle norme regolamentari e legislative in vigore, e la tenuta in perfetta regola i libri Contabili.

Il Tesoriere dura in carica per lo stesso tempo di durata del Consiglio di Amministrazione.

La funzione di tesoriere può essere dal Consiglio di Amministrazione delegata ad un suo componente.

**Art. 22 - Collegio dei Revisori Contabili. Composizione - Compiti - Durata.**

Il Collegio dei Revisori Contabili, eletto ai sensi dell'Art. 14 lettera f) è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Compito del Collegio dei Revisori Contabili è vigilare sull'andamento delle gestioni economiche e finanziarie dell'Associazione, effettuare verifiche periodiche e redigere le relazioni sui bilanci per l'Assemblea. I Revisori Contabili effettivi ed i supplenti durano in carica due anni, sono rieleggibili e non possono essere revocati se non per giusta causa.

I Revisori Contabili effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, in caso di morte o rinuncia di un

Revisore Contabile subentra il supplente in ordine di età. I nuovi Revisori Contabili restano in carica sino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina di Revisori Contabili effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

**Art. 23 - Collegio dei Probiviri. Composizione - Compiti - Durata.**

Il Collegio dei Probiviri è eletto ai sensi dell'Art. 14 lettera f), è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, di cui tre scelti fuori dall'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri, elegge, tra i suoi membri, un Presidente.

Le sue decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Le decisioni dei Probiviri sono assunte sulla base delle norme statutarie e del Codice etico.

I Probiviri si pronunciano, allorché ne siano investiti dal Consiglio di Amministrazione o su richiesta di un'impresa associata, nel termine massimo di tre mesi dalla domanda.

Gli Organi dell'Associazione sono tenuti a mettere a disposizione del Collegio dei Probiviri tutti gli elementi occorrenti per le decisioni delle vertenze sottoposte al suo esame.

I Probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

**Art. 24 - Comitato dei Saggi. Composizione - Compiti - Durata.**

Il Comitato dei Saggi, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione almeno due mesi prima della data fissata per l'Assemblea Ordinaria degli Associati nella quale si provvederà a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione. Esso è composto da tre membri scelti tra gli Associati, che non

facciano parte del Consiglio di Amministrazione e che siano di riconosciuta autorevolezza ed indipendenza.

Il Comitato dei Saggi deve prendere contatti con gli associati allo scopo di verificarne la disponibilità a promuovere la formazione di una o più liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato dei Saggi ha inoltre l'obbligo di assicurare che ciascun associato sia messo nelle condizioni di formare una lista e/o di candidarsi egli stesso.

Il Comitato dei Saggi cessa sette giorni prima dell'Assemblea, con la scadenza del termine ultimo per il deposito delle liste di cui all'art. 15 del presente Statuto.

**Art. 25 - Comitato degli Esperti. Composizione - Compiti - Durata.**

Il Comitato degli Esperti può essere discrezionalmente istituito dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da un rappresentante per ciascuno degli ordini professionali rappresentati nel territorio del Comune di Corato, nonché da associati notoriamente in possesso di particolari competenze.

Il Comitato degli Esperti, quando istituito, partecipa senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, tuttavia, ha diritto di indicare al Presidente argomenti da sottoporre alla discussione ed alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 26 - Incompatibilità.**

È incompatibile con la carica di Presidente o di componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Probiviri la candidatura a qualsiasi consultazione elettorale pubblica o l'assunzione di cariche pubbliche di rilevanza politica o istituzionale.

L'interessato decade dalla carica trascorsi 15 giorni dal verificarsi della situazione di incompatibilità, qualora questa perduri.

**Art. 27 - Gratuità delle Cariche Associative.**

Tutte le cariche sociali, esclusa quella del Direttore, sono gratuite.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

**Art. 28 - Patrimonio.**

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili, da partecipazioni e dai valori che, per acquisti lasciati, donazioni o per qualsiasi altra legittima causa vengano in possesso dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo.

**Art. 29 - Flussi finanziari.**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

dall'ammontare dei contributi associativi;

dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazione, diritti, ritenute, ecc.).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

**Art. 30 - Censura.**

Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, applica la censura agli associati che non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente Statuto e dalle deliberazioni dell'Associazione.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento l'associato ha diritto di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

#### **Art. 31 - Sospensione.**

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a sei mesi, all'associato che violi gli obblighi derivanti dal presente Statuto o dalle deliberazioni dell'Associazione oppure, dopo l'applicazione della censura, persista nell'atteggiamento che l'ha motivata.

La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi all'associato, con lettera raccomandata gli addebiti assegnandogli un termine di venti giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso detto termine, il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione provvederà, con deliberazione motivata, a comunicare la sospensione all'interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione può applicare la sospensione avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro la decisione del Consiglio di Amministrazione, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

#### **Art. 32 - Espulsione.**

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di deliberare l'espulsione dell'associato:

- a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione;
- b) per condanna penale passata in giudicato, che importi l'interdizione dai Pubblici Uffici;
- c) per il compimento di atti che abbiano recato nocimento agli interessi morali e materiali dell'Associazione.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, devono contestarsi all'associato gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro le decisioni del Consiglio di Amministrazione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI VARIE

#### **Art. 33 - Modifiche statutarie e dei Regolamenti.**

Le modifiche del presente Statuto e dei regolamenti possono essere proposte dal Presidente o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione o da un terzo degli associati.

Esse devono essere preventivamente comunicate per iscritto al Presidente dell'Associazione.

Sulle proposte di modifiche statutarie deve deliberare l'Assemblea degli associati con le modalità di cui all'art. 14, comma 2 n.1 .

#### **Art. 34 - Disposizione di chiusura.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.148 del D.P.R. N.917/86:

- a) è fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita

dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) l'associazione si obbliga a devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) il rapporto associativo e le modalità associative sono uniformi per tutti gli associati, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) l'associazione si obbliga a redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) gli organi associativi sono eleggibili, liberamente, con il principio, del voto singolo, di cui al vecchio Art.2532, secondo comma, del C.C., attualmente art.2538 C.C., con sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti, per i quali i criteri di ammissione e di esclusione sono individuati più sopra nel presente statuto. La convocazione dell'assemblea dovrà avvenire con criteri e forme idonee di pubblicità, così come dovranno essere rese pubbliche le relative delibere nonché i bilanci e i rendiconti;

f) la quota o contributo associativo sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.



Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice

civile in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

F/ti: Daniela Mastromauro - Giovanni Amorese - Francesco Capogna - Francesco Cimadomo - Corrado De Robertis - Giuseppe Del Console - Arcangela Festa - Graziano Marcello - Cataldo Nichilo - Enzo Grosso - Giuseppe Maldera - Pasquale Olivieri - Leopoldo Quinto - Scaringella Pasquale - Francesco Squeo - Belviso Francesco - Tarricone Cataldo - Mangano Vincenzo - Domenico Capozza Notaio. Vi è il segno del sigillo.